



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PATTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) SARZANA DI S. IPPOLITO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione in data 27 ottobre 2017, ed ha estinto il finanziamento a dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48 di 120.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/03/2023, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 781,77.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, confermando quanto già chiarito in sede di riscontro al reclamo ed eccependo quanto segue.

- In data 10/02/2023 la banca accoglieva parzialmente la richiesta di parte ricorrente. Chiedeva pertanto le coordinate bancarie per eseguire il versamento di euro 199,14 per spese *up front* banca. Con riguardo alle spese agente/mediatore - pari a € 481,77 - invitava parte ricorrente a chiedere il riaccredito all'agente che aveva percepito la provvigione;
- il 10/03/2023 la controparte dichiarava di accettare il riconoscimento delle spese *up front* non maturate a tacitazione della doglianza presentata, chiedendo l'emissione di un assegno circolare;
- il 20/03/2023 veniva trasmesso l'assegno circolare per € 184,44 (pari a € 199,14 detratto l'importo di € 14,70 per emissione assegno);
- nel piano di ammortamento originariamente traslato sull'Intermediario resistente, le voci precedentemente evidenziate nel vecchio piano di ammortamento - 'interessi' e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

‘commissione finanziaria di gestione’ – venivano unificate in una unica voce denominata ‘quota interessi’.

Il ricorrente replica che l’accordo raggiunto prevedeva il pagamento di € 199,14, mentre l’intermediario ha corrisposto l’importo inferiore di € 184,44, deducendo spese di emissione dell’assegno che non erano state in precedenza prospettate. Ritiene quindi che la rinuncia a ulteriori pretese, espressamente subordinata al pagamento della somma indicata, non sia efficace.

L’intermediario controreplica che l’assegno circolare è soggetto a spese di emissione per € 10,40 e a spese di spedizione per € 4,30, e fa presente che il ricorrente avrebbe potuto indicare un IBAN, al fine di ricevere la somma senza ulteriori spese.

Ribadisce che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la sussistenza di un precedente accordo transattivo.

DIRITTO

In via preliminare va analizzata l’eccezione di inammissibilità per intervenuto accordo transattivo formulata dall’intermediario.

L’intermediario ha infatti documentato che il procuratore del ricorrente, con PEC del 10.03.2023 aveva accettato la corresponsione della somma di € 199,14 tramite assegno circolare, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa relativa al finanziamento.

Nei casi in cui vi sia un accordo transattivo già intervenuto tra le parti, il Collegio ritiene che il successivo ricorso che venga proposto con riferimento allo stesso rapporto sia inammissibile per carenza di interesse (cfr. Coll. Roma, dec. n. 12013/2022 e dec. n. 9198/2021).

Tuttavia, nel caso di specie l’intermediario risulta avere corrisposto un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal ricorrente a tacitazione di ogni pretesa, detraendo l’importo di € 14,70 a titolo di spese di emissione e spedizione dell’assegno circolare.

Il Collegio ritiene dunque che, alla luce di tale difformità di importo, l’accordo sottoscritto non possa ritenersi efficace.

Nel merito va detto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 22.12.2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Ne consegue che viene superato l’orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676 del 15/10/2021), che in applicazione della citata disposizione di legge aveva stabilito la non rimborsabilità degli oneri up front in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo.

La tabella infra riportata è stata quindi elaborata in base alle posizioni già condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 10109 del 15.4.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso della commissione finanziaria di gestione

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo il quale la commissione è incorporata nel TAN e rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. Ha inoltre ritenuto *recurring* le spese di istruttoria, mentre ha ritenuto *up front* le commissioni di intermediazione.

###

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 8,01% |
|-------|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 39,83% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | comm. intermed. (up front) | € 1.209,60 | € 725,76 | € 481,77 | ○ | | € 481,77 |
| ○ | spese istruttoria (recurring) | € 500,00 | € 300,00 | € 199,14 | ○ | € 184,44 | € 115,56 |
| ○ | ... | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | |
| ○ | ... | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0,00 |
| ○ | rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | tot rimborsi ancora dovuti | € 597,33 |

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 781,77), che non tiene conto del rimborso intervenuto *medio tempore*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 597,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA